

COPIA



**COMUNE DI CORNO GIOVINE**  
**Provincia di LODI**  
**CODICE ENTE 10978**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA**

**DELIBERAZIONE N. 13 del 04.08.2015**

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **18.00** convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente	Assente
1) <b>BERNOCCHI PIETRO</b>	<b>SI</b>	
2) <b>TANSINI GIANPIERO</b>	<b>SI</b>	
3) <b>SCOLARI PAOLO</b>		<b>SI</b>
4) <b>CONCOREGGI ROBERTO</b>	<b>SI</b>	
5) <b>CREMASCHI LUIGI ARMANDO</b>	<b>SI</b>	
6) <b>GALLUZZI GIANMARIO</b>		<b>SI</b>
7) <b>COMANDÙ LUIGI</b>	<b>SI</b>	
8) <b>ZIBRA ANTONELLO</b>	<b>SI</b>	
9) <b>LUCCHINI AMEDEO</b>	<b>SI</b>	
10) <b>PRANDINI ELIO</b>	<b>SI</b>	
11) <b>MAGGI CLEMENTINA</b>	<b>SI</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Nicola CARAVELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. Pietro BERNOCCHI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9); TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

### RICHIAMATO in particolare, l'art. 1 L. 147/2013:

- 1) il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- 2) il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**CONSIDERATO** che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

**CONSIDERATO** altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ufficio tributi e dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO CHE** con decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per l'anno in corso;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2015, che qui si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 6521 della L. 147/2013 che prevede che, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

**APPURATO** che è stata redatta proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**RICHIAMATE** le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le quali nella parte Terza "LE TARIFFE" prevedono che sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una classificazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli ad introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenze previste solo per i comuni al di sopra di tale livello; e che quindi questo ente al fine di procedere ad una più equa distribuzione dei costi ed a una corretta classificazione delle attività svolte sul territorio intende applicare la tabella prevista per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;

**CONSIDERATO** che il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune e che il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, e il versamento avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

**VISTO** l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATA** la circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

**VISTO** il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, 1° comma e 147bis del D.Lgs. 267/2000; da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213

**VISTO** il d. Lgs 267/2000;

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n.6, contrari n. 3 (consiglieri Lucchini, Prandini e Maggi)

**DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

**TARI - TASSA RIFIUTI TARIFFE ANNO 2015**

**UTENZE DOMESTICHE**

Nucleo familiare	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€/ anno)
1.1 uso domestico - un componente	0,294088	75,938310
1.2 uso domestico- due componenti	0,343103	136,688958
1.3 uso domestico - tre componenti	0,378114	174,658113
1.4 uso domestico- quattro componenti	0,406122	227,814930
1.5 uso domestico - cinque componenti	0,434131	273,377916
1.6 uso domestico – sei o più componenti	0,455137	311,347071
1.1 uso domestico -un componente – uso stagionale	0,235271	60,750648
1.3 uso domestico - tre componenti – uso stagionale	0,302491	139,726490

**UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI**

CATEGORIE DI ATTIVITA	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€ mq/anno)
2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,222924	0,564359
2.4 Esposizioni, autosaloni	0,208992	0,542653
2.8 Uffici, agenzie studi professionali	0,696640	1,782073
2.9 Banche e istituti di credito	0383152	0,976775
2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,606077	1,543305
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,745405	1,910139

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,501580	1,280661
2. 13 Carrozzeria, autofficina elettrauto	0,640909	1,638812
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,299555	0,759714
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,383152	0,976775
2. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,371738	8,610821
2.17 Bar, Caffè pasticceria	2,535770	6,472768
2.18 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,226086	3,132194
2.17 Bar, caffè, pasticceria- uso stagionale	2,028616	5,178214
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra-servizio smaltim	0,351106	0,896463
2.14 Esposizioni, autosaloni, esente	0,00	0,00

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

2. **DI** dare atto che sull'importo della TARI si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
3. **DI** dover fissare il numero di rate per i versamenti del tributo di cui trattasi e le loro scadenze, come di seguito specificato:
  - 1^ RATA 30 novembre 2015
  - 2^ RATA 28 febbraio 2016
  - 3^ RATA 31 maggio 2016
4. **DI** stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti;
5. **DI** allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015;
6. **DI** provvedere, ai sensi del l'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

7. **DI** provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al MEF;
8. **DI** dare atto che l'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;
9. **DI** disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente, con voti resi per alzata di mano favorevoli n.6, contrari n. 3 (consiglieri Lucchini, Prandini e Maggi)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to dott. Pietro Bernocchi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Nicola Caravella

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

*Corno Giovine, li* \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Nicola Caravella

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Nicola Caravella

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**N. 13 IN DATA 04.08.2015**

**AVENTE AD OGGETTO**

**“DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015.”**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione”.

Corno Giovine, 04.08.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to dott. Nicola Caravella

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE FAVOREVOLE E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA sulla presente proposta di deliberazione”.

Corno Giovine, 04.08.2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to dott. Nicola Caravella